



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)

con il Ministro per le pari opportunità (CARFAGNA)

con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)

e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale (FITTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2011

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, intende dare attuazione, nell'ordinamento giuridico italiano, alla risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'Italia è stata destinataria di diverse raccomandazioni, per dare attuazione alla citata risoluzione n. 48/134, da parte di numerosi organismi internazionali di monitoraggio in materia di diritti umani, fra cui, nell'ambito delle Nazioni unite, il Comitato per i diritti del fanciullo (nel 2003), il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (nel 2004), il Comitato diritti umani (nel 2005), il Comitato contro la tortura (nel 2007), il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (nel 2008), il Consiglio dei diritti umani nell'ambito del procedimento di revisione periodica universale avviato con la discussione del 9 febbraio 2010, l'Alto Commissario per i diritti umani, signora Navanethem Pillay, nel corso della sua visita in Italia nei giorni 10-11 marzo 2010. Analoghi inviti a provvedere sono stati formulati dagli organismi del Consiglio d'Europa.

Inoltre dal 2007 il nostro Paese è divenuto membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2007-2009. Come richiesto dalla risoluzione istitutiva di tale organo, il Governo italiano, nell'annunciare nell'aprile del 2006 la candidatura dell'Italia alle elezioni per il Consiglio (su cui si veda il documento delle Nazioni Unite

A/61/863 dell'aprile 2007), ha assunto una serie di impegni volontari in materia di diritti umani, fra cui quello di provvedere all'istituzione di un organismo nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani.

L'Italia – che pure ha una consolidata tradizione nella tutela dei diritti umani, ha promosso e fatto proprie le più importanti convenzioni internazionali per la tutela dei diritti umani, ha posto a fondamento della propria Costituzione il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona ed anche recentemente ha svolto un ruolo di punta nella battaglia contro la pena di morte e per l'istituzione della Corte penale internazionale – è infatti tuttora fra quei Paesi che ancora non hanno un organismo appositamente dedicato a questo scopo. Eppure, l'invito contenuto nella risoluzione delle Nazioni Unite è rivolto anche a Paesi di tradizione democratica che offrono nel proprio ordinamento solide garanzie giuridiche di tutela dei diritti umani, poiché, anche a fronte di una legislazione fortemente garantista, viene a volte riscontrata una mancata o parziale applicazione delle norme.

La menzionata risoluzione n. 48/134 detta precisi criteri che gli organismi nazionali per la tutela dei diritti umani devono soddisfare, comunemente denominati «Principi di Parigi», e così sintetizzabili: indipendenza ed autonomia dal Governo (operativa e finanziaria), pluralismo, ampio mandato basato sugli *standard* universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse adeguate. Da notare che un apposito Comitato di accreditamento valuta la conformità degli organismi nazionali ai Principi citati.

Organismi pienamente rispondenti a tali criteri sono ad oggi operanti in sessantasette Paesi del mondo ed in ventidue Paesi dell'Europa, tra i quali Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Polonia, Spagna e Svezia. Altri Paesi, come l'Inghilterra, hanno recentemente riformato il proprio organismo per renderlo pienamente conforme ai Principi di Parigi. In altri Paesi, infine, operano da anni organismi che, pur avendo al centro delle proprie attività la tutela dei diritti umani, non sono rispondenti ai suddetti Principi.

In Italia esiste un organismo di quest'ultimo tipo, il Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU), il quale, in quanto istituito in ambito governativo, non risponde alle indicazioni della risoluzione delle Nazioni Unite in merito all'indipendenza e all'autonomia operativa. Tale Comitato, infatti, è stato istituito presso il Ministero degli affari esteri sin dal 1978 e segue l'attuazione in Italia delle convenzioni internazionali, curando la preparazione dei rapporti periodici che lo Stato italiano è tenuto a presentare al riguardo alle Organizzazioni internazionali.

Si è ritenuto di proporre il presente disegno di legge che ha come obiettivo quello di dotare il nostro Paese di un organismo di tutela dei diritti umani, pienamente rispondente ai Principi delle Nazioni Unite quanto ad autonomia ed indipendenza, chiamato Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, con il compito di promuovere e vigilare sul godimento, in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come individuate dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelate dalla nostra Carta costituzionale.

Nella predisposizione del presente disegno di legge si è tenuto conto delle vigenti disposizioni che regolano il funzionamento di organismi nazionali che debbano rispondere alle medesime esigenze di indipendenza ed autonomia.

Conformemente ai Principi di Parigi, le competenze dell'istituenda Commissione si estendono alla totalità dei diritti e delle libertà fondamentali, in attuazione di tutte le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di diritti umani, fra le quali assumono particolare rilevanza:

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD) (adottata il 7 marzo 1966, entrata in vigore il 4 gennaio 1969), ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, ed entrata in vigore il 5 gennaio 1976;

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) (adottato il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976), ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, ed entrato in vigore il 15 settembre 1978, e relativi protocolli;

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) (adottato il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976), ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, ed entrato in vigore il 15 settembre 1978;

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) (adottata il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981), ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132, ed entrata in vigore il 10 giugno 1985;

Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) (adottata il 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, ed entrata in vigore il 5 settembre 1991;

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT) (adottata il 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 27 giugno 1987), ratificata con legge 3 novembre 1988, n. 498, ed entrata in vigore il 12 gennaio 1989;

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (adottata il 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008), ratificata

con legge 3 marzo 2009, n. 18, e relativo protocollo;

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottata il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953), ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, ed entrata in vigore il 26 ottobre 1955, e relativi protocolli emendativi.

La Commissione ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la tutela e l'attuazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa può intrattenere anche relazioni a livello internazionale collaborando con gli organismi preposti alla tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e con gli omologhi meccanismi istituiti da altri Stati in tale settore.

In ottemperanza della risoluzione n. 48/134, la Commissione opera in piena autonomia operativa e finanziaria e gode di indipendenza di giudizio e di valutazione. Tuttavia, pur nella sua autonomia, la Commissione svolge anche un ruolo consultivo per il Governo presentando analisi, proposte, pareri e configurandosi come una vera e propria risorsa per l'azione governativa.

La struttura del nuovo organismo, improntata a garantire informazione reciproca tra Stato e società civile nel campo dei diritti umani, nonché a garantire il pluralismo di convinzioni e di opinioni, è composta dalla Commissione, organismo collegiale di cui fanno parte tre personalità designate congiuntamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; da un Consiglio per i diritti umani, che si configura quale organo consultivo e di indirizzo della Commissione e rappresentativo della società civile, composto da non più di quaranta persone; da un Ufficio della Commissione, che costituisce la struttura operativa e amministrativa di supporto all'attività della Commissione.

Gli articoli 1 e 2 prevedono l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani enunciati dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali; essa gode di piena autonomia ed indipendenza operativa, finanziaria e funzionale. A tal fine è previsto un ampio potere di autoregolamentazione; inoltre, i componenti e i funzionari della Commissione non possono essere nominati o reclutati tra dipendenti di amministrazioni pubbliche, se non in una prima fase, in ossequio alla citata risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La Commissione è costituita da tre componenti, un presidente e due membri. I membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Il presidente è nominato congiuntamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tra esperti altamente qualificati in materia, indipendenti e d'esperienza pluriennale. L'incarico, della durata di quattro anni rinnovabili una sola volta, non è compatibile con altri incarichi pubblici o presso enti privati.

Nell'articolo 3 sono evidenziati i compiti che la Commissione svolge, con riferimento alle principali convenzioni internazionali ratificate dall'Italia nel campo dei diritti umani; in prospettiva essa potrebbe però svolgere compiti anche in funzione di altri organismi che dovessero essere istituiti per l'attuazione di altri adempimenti internazionali, di cui al comma 4 come quello previsto dal Protocollo facoltativo alla citata Convenzione contro la tortura.

I compiti principali della Commissione attingono a quattro grandi aree di attività – sensibilizzazione, vigilanza, proposta e rapporti istituzionali – e tra essi si segnalano:

– promuovere la cultura dei diritti umani, in particolare mediante le istituzioni scolastiche, presso le singole amministrazioni e le categorie professionali;

- curare il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia nonché l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia;

- formulare pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti i diritti umani;

- collaborare per lo scambio di esperienze e la migliore diffusione di buone prassi con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, come sopra ricordato;

- valutare le segnalazioni in materia di diritti umani o limitazioni dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltramento agli uffici competenti della pubblica amministrazione, qualora non sia già stata adita l'autorità giudiziaria;

- promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani.

Al comma 8 è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per disciplinare l'organizzazione interna ed il funzionamento, l'ordinamento ed il trattamento economico del personale. È previsto inoltre che l'ufficio della Commissione, al fine di consentire l'avvio delle attività amministrative della Commissione stessa si avvalga, in sede di prima applicazione, di personale proveniente dalla pubblica amministrazione collocato fuori ruolo, in numero massimo di sei unità, selezionate fra il personale in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il comma 9 inoltre stabilisce che con apposita delibera, adottata dalla Commissione nella prima seduta, siano definite le procedure di formazione e di adozione degli atti

nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'articolo 4 è sancito l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

L'articolo 5 istituisce la struttura di supporto all'attività della Commissione, che risponde solo a quest'ultima. È prevista la creazione di un ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione stessa.

Il comma 2 prevede l'istituzione del ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre tra amministrativi e tecnici.

All'articolo 6 viene istituito il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, costituito da non più di quaranta componenti, in rappresentanza di istituzioni ed organizzazioni della società civile, nonché esperti individuati dalla Commissione. Il Consiglio, come disposto dall'articolo 6, collabora con la Commissione nell'esame delle problematiche connesse alla protezione ed alla promozione dei diritti dell'uomo, approva ogni anno le linee generali di attività ed assiste nell'opera di raccordo con le istanze della società civile e di coordinamento con le istituzioni statali, gli enti territoriali e tutti gli organismi competenti in materia.

L'articolo 7 stabilisce i compiti e le funzioni del Consiglio.

L'articolo 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative, sociali o professionali che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 9 sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Com-

missione ed alle persone di cui la stessa si avvale.

Al fine di assicurare un confronto costante e continuo col Parlamento, l'articolo 10 dispone la presentazione a quest'ultimo da parte della Commissione, entro il 30

aprile di ogni anno, di un rapporto annuale sull'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente.

Gli articoli 11 e 12 prevedono le spese di funzionamento e la relativa copertura finanziaria.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

Il presente disegno di legge si rende necessario per dare attuazione, nell'ordinamento giuridico italiano alla risoluzione n. 48/134, adottata dall'Assemblea nazionale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Le disposizioni a tutela dei diritti umani nel nostro Paese sono garantite dalla Costituzione.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione

L'attuale quadro normativo non prevede un organo indipendente che, conformemente alla citata risoluzione 48/134, sia indipendente dal Governo (sia operativamente, sia finanziariamente) ed abbia un adeguato potere di indagine.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il problema da risolvere è quello di adeguare il nostro Paese a quanto richiesto nella citata risoluzione 48/134, nonché di allineare l'Italia a quanto già avvenuto a livello internazionale in altri Stati.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- a) istituire l'organismo indipendente;
- b) costituire l'organismo, secondo la Risoluzione 48/134, in modo da rispondere ai cosiddetti «principi di Parigi», quali l'indipendenza e

l'autonomia dal Governo, in funzione di monitoraggio nel nostro Paese della tutela dei diritti umani;

c) allineare l'Italia agli altri Paesi che hanno già istituito un organismo *ad hoc*.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari del disegno di legge sono i cittadini italiani ed i cittadini stranieri che godono nel nostro Paese di adeguata e, ora, monitorata tutela dei diritti umani.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'adozione di tale strumento normativo adegua il nostro Paese all'istanza internazionale di monitoraggio della tutela dei diritti umani e, conseguentemente, si è cercato di predisporre le norme in funzione delle istanze rappresentate dai numerosi Comitati dei diritti umani (Comitato per i diritti del fanciullo, Comitato contro la tortura e così via) operanti presso l'Onu ed il Consiglio d'Europa; è stato, poi, sentito l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, costituito ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Le consultazioni sono avvenute attraverso le modalità del tavolo tecnico formale.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione zero non permetterebbe la creazione di un organismo indipendente uniformando il monitoraggio del rispetto dei diritti umani con la normativa internazionale.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono emerse soluzioni alternative sia di merito, sia giuridiche che avrebbero consentito la creazione di un organismo nazionale indipendente di monitoraggio.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PREPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di un allineamento del nostro Paese alle istanze internazionali per la costituzione della Commissione.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Per la misurazione degli effetti, si precisa che sono stati utilizzati metodi di valutazione che facessero proprie le istanze internazionali per la creazione di un organismo indipendente per il monitoraggio dei diritti umani.

B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta

L'amministrazione ha rilevato che l'intervento normativo non comporta svantaggi. Si precisa, infatti, che con l'istituzione della Commissione sarà evidente il quadro di riferimento della tutela nazionale dei diritti umani che, pur essendo garantiti in modo evidente, necessitavano di un organismo indipendente che lo accertasse presso gli Organismi internazionali interessati.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti

La Commissione comunica all'autorità giudiziaria le violazioni di diritti e trasmette, inoltre, al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state prese in esame altre opzioni, in quanto non sono emerse alternative effettivamente praticabili.

E) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento normativo

L'intervento è immediatamente attuabile in quanto l'organismo potrebbe essere immediatamente operativo con le risorse umane e finanziarie stabilite. La copertura delle spese è assicurata per l'anno 2011 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e a partire dall'anno 2012 e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e dell'università e della ricerca e l'istituenda Commissione.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste altre forme di pubblicità salvo quelle previste per legge.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio è sottoposto al controllo ed al monitoraggio del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri con le modalità già esistenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)

A cura del Ministero degli affari esteri sarà elaborata la prescritta VIR nella quale verrà valutato il raggiungimento del grado degli obiettivi prefissi:

- a) monitorare il rispetto dei diritti umani nel nostro Paese;*
- b) rappresentare il grado di tutela dei diritti umani in Italia all'ONU e alle altre istanze internazionali,*
- c) allineare il nostro Paese a quanto già attuato in altri Stati.*

Dopo tale verifica, qualora sia opportuno, si valuteranno eventuali interventi integrativi o correttivi.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

a) Necessità dell'intervento normativo

La necessità dell'intervento normativo discende dalla volontà di istituire la Commissione per la promozione e la protezione nazionale per i diritti umani. Tale Commissione, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'intervento legislativo è necessario per garantire all'istituenda Commissione la piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria.

b) Analisi del quadro normativo

Attualmente, nel quadro normativo vigente, non esiste un altro organismo che possa assolvere ai compiti che sono attribuiti alla Commissione.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

I componenti la Commissione, se professori universitari, sono collocati in aspettativa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata secondo l'articolo 3, commi da 43 a 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La Commissione può richiedere la collaborazione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali costituito ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000. All'ufficio della Commissione si applicano i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli sanciti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

Il disegno di legge non ha alcuna incidenza sull'attuale ordinamento dell'Unione europea, in quanto trova origine da una risoluzione dell'ONU.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il disegno di legge risponde all'invito presente nella citata risoluzione 48/134 per cui non implica competenze regionali.

- f) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Non sono previste funzioni delegate alle regioni e agli enti locali.

- g) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Il disegno di legge non può essere soggetto a disposizioni di delegificazione, trattandosi di obblighi discendenti dall'ordinamento internazionale.

- h) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge su materia analoga all'esame del Parlamento*

Attualmente sono pendenti in Parlamento numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla stessa materia, ma nessuno di essi è stato approvato da un ramo del Parlamento.

2) ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO:

- a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

- b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Si rimanda alle considerazioni svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

- c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Il presente disegno di legge non prevede il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Nel testo del disegno di legge non esistono norme abrogative implicite o esplicite.

e) Introduzione degli eventuali atti successivi attuativi

Con l'articolo 3, comma 8, si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che regoli il funzionamento della Commissione. L'articolo 10 prevede, poi, che la Commissione ogni anno presenti al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e con ciò intende dare attuazione, nell'ordinamento giuridico italiano, alla risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, autorevoli e indipendenti dal Governo, capaci di rappresentare le diverse sensibilità su questi temi presenti nella società civile, aventi un ampio mandato rispetto agli *standard* universali sui diritti umani, un adeguato potere di indagine e risorse umane e finanziarie adeguate. Raccomandazioni in tal senso sono state presentate all'Italia anche da altri organismi internazionali.

La Commissione nazionale, di cui si propone l'istituzione, ha il compito di promuovere e vigilare sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Italia, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale; di mantenere rapporti con organismi internazionali aventi lo stesso obiettivo; di svolgere, pur nella sua autonomia, un ruolo consultivo per il Governo presentando analisi, proposte, pareri e veicolando informazioni tra Stato e società civile, garantendo il pluralismo di convinzioni e di opinioni.

Il disegno di legge prevede l'istituzione dei seguenti organi: la Commissione, che è organismo collegiale di cui fanno parte il presidente, nominato congiuntamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e due membri, nominati rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati; il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, costituito da un massimo di 40 componenti, anello di congiunzione tra la struttura burocratica e la società civile; l'ufficio di cui la Commissione si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni, composto da dieci unità.

Alle spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio e dell'ufficio, pari a euro 662.575 per l'anno 2011 ed euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per il primo anno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e a partire dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero affari esteri.

Per quel che concerne la quantificazione degli oneri connessi alle spese di gestione e per il personale, si è provveduto a quantificare le spese per i compensi ai componenti della Commissione e per la dotazione organica dell'ufficio (vedi tabella). Si evidenzia che per l'anno 2011 le spese sono state preventivate solo per sei mesi, prevedendo che l'attività della Commissione non potrà iniziare prima della seconda parte dell'anno. Sempre in quest'ottica, nel primo anno è stato previsto di reclutare il personale amministrativo e tecnico da altre amministrazioni dello Stato, quindi a costo zero.

In particolare:

– per i componenti della Commissione è stato previsto un compenso annuo, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, che per il presidente non può eccedere l'indennità spettante al primo Presidente della Corte di cassazione, e per i due membri è pari ai 2/3 dell'indennità del presidente. Al presidente, equiparato al primo Presidente di Corte di cassazione (qualifica HH09, classe 8/32 scatti), spetta un compenso pari a 237.232,18 euro lordi annui, così come previsto nel prontuario delle competenze dovute alla magistratura ordinaria dal 1° gennaio 2010 in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 155 del 7 luglio 2009. Il costo complessivo dei componenti della Commissione è quindi di 553.541 euro;

– per il Consiglio sono previste spese per il mero rimborso delle spese di viaggio, per un totale di 75.000 euro. In particolare sono state considerate le spese per missioni preventivate per le 4 sessioni delle riunioni plenarie del Consiglio per i diritti umani. Il calcolo generale è stato effettuato ipotizzando le spese di missione per 34 dei 40 membri del Consiglio, ritenendo che i restanti 6, rappresentanti della pubblica amministrazione, risiedano a Roma, e per 4 sessioni annuali del Consiglio. Per la quantificazione dei costi dei biglietti aerei e degli *hotel* è stata fatta una stima sulla base di una ricerca di mercato nei due ambiti. Per la quota di rimborso dei pasti si è presa in considerazione la normativa attualmente in vigore anche al Ministero degli affari esteri per le missioni in Italia, la quale prevede oltre al rimborso dell'albergo, anche le spese sostenute per 1 pasto (durata missione superiore alle otto ore) o 2 pasti (durata missione superiore alle 12 ore) dietro presentazione di ricevuta fiscale;

– per l'ufficio, che prevede un massimo di dieci unità, è stata ipotizzata una struttura organizzativa composta da un direttore (dirigente di II fascia), 6 funzionari esperti, 3 amministrativi e tecnici, per un totale di 483.373 euro annui. Per la quantificazione delle spese di personale sono stati presi a riferimento i contratti di lavoro attualmente vigenti per il personale del comparto Ministeri.

Per quel che concerne il funzionamento della Commissione, si è proceduto a quantificare i costi per l'eventuale canone di locazione, per l'ap-

provvigionamento dei beni di consumo, per la fornitura di servizi, tra i quali sono stati considerati i collegamenti telematici, l'assistenza tecnica, nonché i costi per l'allestimento della sede.

Complessivamente si prevede un costo annuo della struttura a regime pari a 1.735.146 euro, di cui 1.251.773 euro come spese di funzionamento, inclusi i costi del presidente e dei commissari, e 483.373 euro per la dotazione organica (ufficio).

Relativamente all'articolo 8 si precisa che la collaborazione di università, centri studi di ricerca, organizzazioni, di cui la Commissione può avvalersi, avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella tabella sono riportati i dati con le indicazioni dei costi stimati per le voci considerate, relativamente all'anno 2011 (solo per 6 mesi) e poi a regime, a decorrere dal 2012, per l'intero anno.

TABELLA 1

**IPOTESI COSTI COMMISSIONE NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI**

	2011	2012	2013
Componenti Commissione	276.771	553.541	553.541
<i>1 Presidente (237.233 HH09,8/32)</i>	118.616	237.232	237.232
<i>2 Consiglieri (2/3 compenso del Presidente - 158.154 euro)</i>	158.155	316.309	316.309
Ufficio Commissione Nazionale	300.728	756.273	756.273
Personale	187.228	483.373	483.373
<i>1 Dirigente II fascia (109.005)</i>	54.503	109.005	109.005
<i>6 Funzionari esperti (II anno 50.805x1; 42.929x5)</i>	132.725	265.450	265.450
<i>Amministrativi e tecnici (I anno: fuori ruolo da altre amministrazioni; II anno: 36.306x3)</i>	0	108.918	108.918
Spese sede	113.500	272.900	272.900
<i>Locazione sede</i>	56.000	112.000	112.000
<i>Arredo attrezzature informatiche, software (una tantum)</i>	57.500	160.900	160.900
Spese per riunioni del Consiglio	0	75.000	75.000
Fornitura servizi	11.031	50.794	50.794
<i>Manutenzione ordinaria, documentazione periodica, assistenza tecnica</i>	6.031	35.794	35.794
<i>Riscaldamento e utenze incluse tlc</i>	5.000	15.000	15.000
<i>Spese per missioni dei membri dello staff e consulenze</i>	7.500	269.538	269.538
Altre spese - beni di consumo (cancelleria, spese postali, spese trasporti, rappresentanza)	66.544	30.000	30.000
TOTALE . . .	662.573	1.735.146	1.735.146

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i principi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte.

2. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al comma 1, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani)

1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione

e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente, i due membri di cui al comma 3 del presente articolo e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della presente legge non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

3. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

4. I due membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei membri della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Presidente e i due membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi membri.

6. I membri della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e succes-

sive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 43 a 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Agli altri due membri compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

8. I membri della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del membro da sostituire. Il membro nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.

9. Restano salve le competenze di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia di cui all'articolo 1, comma 1;

b) promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la

diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera a), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare proporre al Governo e al Parlamento, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

d) formulare raccomandazioni e pareri al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

e) contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

f) collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

g) valutare le segnalazioni in materia di violazioni dei diritti umani o limitazioni dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni

che li rappresentano ai fini del successivo inoltrare agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria;

h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

i) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

l) promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza conferendo ad uno dei membri l'incarico di coordinarne le attività.

4. Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)*

e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche, di accedere, previe intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella Banca dati nazionali del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione, previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e all'articolo articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previe intese con l'amministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche, e, ove necessario altri organi dello Stato, collaborano con la Commis-

sione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

8. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'Ufficio della Commissione, il personale di cui avvalersi entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le modalità di reclutamento, ai sensi della normativa vigente, l'ordinamento delle carriere nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità. Al fine di consentire l'avvio dell'attività amministrativa, la Commissione stabilisce con regolamento le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico, nell'ambito della predetta dotazione, nel limite massimo di sei unità, selezionate fra il personale dipendente dalla pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocate, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

9. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Obbligo di rapporto)

1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 5.

(Ufficio della Commissione)

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio Ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con regolamento di cui all'articolo 3, comma 8.

2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici.

3. All'Ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'Ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

Art. 6.

(Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali)

1. La Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di seguito denominato «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti nominati secondo le seguenti modalità:

a) venti componenti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative a livello nazionale ed internazionale nel settore della tutela dei diritti umani e del diritto umanitario;

b) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) sei esperti scelti in ragione della propria riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani ivi compresi gli esperti indipendenti designati dal Governo presso gli organismi internazionali dei diritti umani;

d) tre componenti designati congiuntamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani, dall'Unione delle Province d'Italia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano fra coloro che a livello locale svolgono istituzionalmente, ai sensi della pertinente normativa locale, attività autonoma di promozione e tutela di diritti umani;

e) sei componenti designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un componente designato dall'Ufficio nazionale antidi-

scriminazioni razziali, di cui all'articolo 3, comma 2, in rappresentanza delle istituzioni.

2. Le modalità di selezione dei componenti di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 1 del presente articolo sono stabilite nella delibera di cui all'articolo 2, comma 9.

3. Di volta in volta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti che abbiano competenze nell'ambito della promozione e della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 7.

(Compiti e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle problematiche connesse alla protezione ed alla promozione dei diritti dell'uomo. Formula altresì pareri e raccomandazioni alla Commissione.

2. Il Consiglio assiste la Commissione nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattito pubblici.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Commissione, almeno quattro volte l'anno, per approvare le linee politiche generali del programma annuale della Commissione, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Presidente della Commissione può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio con diritto di voto. A fine anno, la Commissione presenta e discute con i membri del Consiglio il proprio programma di lavoro per l'anno successivo.

4. Il Consiglio esamina ed approva il programma annuale di lavoro della Commis-

sione e formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.

5. Il Consiglio nomina al suo interno un proprio coordinatore che lo rappresenta presso la Commissione e può essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche discusse nell'ambito del Consiglio stesso e deliberate dalla Commissione. Ciascuno dei gruppi di lavoro è coordinato da un componente della Commissione.

7. I rappresentanti della pubblica amministrazione che sono componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.

8. Per i componenti del Consiglio è previsto il solo rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle sedute.

Art. 8.

(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di Osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 9.

(Segreto d'ufficio)

1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per esplicare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10.

(Relazione annuale della Commissione e informazione)

1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione formulata all'unanimità sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e protezione dei diritti umani sul territorio nazionale.

2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i Ministri interessati.

3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.

Art. 11.

(Spese)

1. Le spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio, e dell'Ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 662.575 per l'anno 2011 e euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per il primo anno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e a partire dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

